

CARABINIERE EFFETTIVO - IDONEITA' PSICO/FISICA - BILIRUBINA INDIRETTA E TRATTI DI IMMATURITA'

Consiglio di Stato n. 1501, sez. IV del 16/3/2012

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di non idoneità fisica al servizio di carabiniere effettivo, conseguente alla diagnosi di iperbilirubinemia indiretta di medio grado (> di 3 MG/DL e < di 4 MG/DL: con attribuzione di coefficiente "4"), ed altresì per i tratti di "immaturità psichica" (con assegnazione del coefficiente "3" alle caratteristiche psico-attitudinale).

Per entrambi gli elementi il coefficiente attribuito, essendo superiore a "2", era comunque motivo di inidoneità. L'appellante, ripetendo le stesse argomentazioni sostenute in primo grado, lamenta la contraddittorietà dell'esclusione impugnata in primo grado con i precedenti provvedimenti di natura sanitaria, che gli avevano consentito lo svolgimento del servizio in qualità di carabiniere ausiliario; l'erroneità del negativo giudizio alla stregua delle condizioni di salute certificate da strutture sanitarie pubbliche; e comunque l'insussistenza di cause di esclusione alla stregua della normativa tecnica applicabile, che non prevederebbe l'iperbilirubinemia tra le imperfezioni o infermità che sono causa di non idoneità al servizio. L'Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio. Chiamata all'udienza pubblica la causa è stata ritenuta in decisione. Il ricorso è inammissibile sotto due profili, oltre che comunque infondato nel merito.

___ 1. E' inammissibile in primo luogo perché l'appellante si limita a riproporre le stesse osservazioni sostanziali introdotte in primo grado avverso il provvedimento di esclusione, si limita alla generica censura per cui le stesse non sarebbero state sufficientemente tenute presenti nella sentenza. Al riguardo deve negarsi che, per come è posta, la censura possa essere intesa come una diretta violazione dell'art. 112. Il giudizio di appello notoriamente non è un iudicium novum, per cui la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi ed alle questioni specificamente dedotti dall'appellante avverso la decisione gravata. Il principio di specificità dei motivi esige perciò che l'appellante non possa limitarsi alla mera riproposizione delle stesse tesi iniziali, ma debba contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. IV, 11 novembre 2011, n.5969; Consiglio Stato, sez. IV, 09 ottobre 2010, n. 7384; Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2009, n. 6094; Consiglio Stato, sez. IV, 7.6.2004, n.3614, ecc.).

___ 2. L'appello è altresì inammissibile in quanto l'atto impugnato in primo grado era fondato su due fattori di inidoneità sanitaria dell'interessato ciascuno dei quali da solo sufficiente a sorreggere l'esclusione. In tale prospettiva, mentre l'appellante si diffonde sull'erroneità del giudizio per cui l'iperbilirubinemia di medio grado sarebbe un fattore invalidante per il servizio di carabiniere effettivo, nulla di specifico egli deduce rispetto all'elemento concernente i "Tratti di immaturità" del referto psicodiagnostico connessi con i "tic vocali, ansia e la scarsa fiducia in se stesso", che

pure aveva determinato l'attribuzione, per detto profilo del coefficiente "3" (e quindi l'inidoneità anche a tale titolo). Come la giurisprudenza ha affermato, quando la sentenza impugnata si regge su una pluralità di motivi autonomi -- ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla, perché fondato su specifici presupposti logico giuridici -- l'appello è inammissibile, se l'appellante abbia ommesso di censurare anche solo uno di essi (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1981; Consiglio Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2763, Consiglio Stato, sez. IV, 02 novembre 2009, n. 6793). Nel caso di specie infatti l'eventuale accoglimento del motivo connesso alla iperbilirubinemia lascerebbe comunque in essere il provvedimento di esclusione per la parte concernente il giudizio di non idoneità per deficit psico-attitudinale.

___ 3. Nel merito deve comunque annotarsi, per ragioni di giustizia, che il motivo è comunque infondato. L'appellante erroneamente afferma: - che sarebbe mancata una seconda prova di accertamento dell'imperfezione; - che tale stato non gli aveva comunque impedito di svolgere servizio quale carabiniere ausiliario; - che tale affezione non rientrava tra le cause di non idoneità a svolgere il servizio militare; -- che comunque la discrezionalità tecnica avrebbe richiesto una diffusa motivazione. In tale direzione, sulla scia degli precedenti della Sezione (cfr. 22 marzo 2011, n. 1754) deve rilevarsi al contrario :

-- in punto di fatto, che l'interessato è stato sottoposto, come prescritto, a due prelievi in due giorni successivi;

-- che la tutela della par condicio fra i partecipanti alla selezione, impone che il giorno di effettuazione del test debba essere considerato un momento assolutamente rilevante e decisivo ai fini dell'esclusione. Per questo gli esiti degli accertamenti espletati per la verifica del possesso del detto requisito non sono comunque inficiabili a posteriori da successive analisi, in quanto i valori - in questo caso della bilirubina - ben possono subire temporanee variazioni nel corso del tempo per effetto dell'assunzione di appositi farmaci;

-- la direttiva tecnica vigente *ratione temporis*, recante la delineazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, prevede espressamente - ad integrazione di quanto previsto dal D.M. 114 del 4 aprile 2000 - l'attribuzione di coefficiente "4" in caso di rilevata imperfezione della "iperbilirubinemia indiretta di medio grado";

-- l'interessato aveva i limiti della bilirubinemia indiretta di gran lunga superiori ai valori normali, per cui alla Amministrazione non residuava alcun margine di valutazione discrezionale restando vincolata applicazione del D.M. 114/2000;

-- il precedente servizio, quale carabiniere ausiliario, era irrilevante attesi i più rigorosi requisiti psicofisici richiesti per chi aspira a svolgere il servizio permanente effettivo. In definitiva il giudizio di non idoneità appare congruamente motivato anche solo con riferimento ai risultati delle analisi certificati dal Laboratorio, con riferimento all'"iperbilirubinemia indiretta". Per tale parte l'appello nel merito è, in ogni modo, pure infondato.

___ 4. L'appello è dunque inammissibile ed infondato, e deve essere comunque respinto. In conseguenza la decisione impugnata deve essere confermata, con la sola integrazione della motivazione di cui al punto 2 che precede, nella parte in cui il TAR, pur rilevando la "sussistenza di altra causa di inidoneità, pure rilevata dalla resistente Amministrazione come ostativa", non ne ha tratto le necessarie conseguenze sul piano processuale. Tuttavia, in considerazione della peculiare natura della questione, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

___ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata con l'integrazione della relativa motivazione come da punto 2) di cui sopra.

___ 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.